

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali (PLUS)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

**Che tipo di assicurazione è?**

La presente polizza copre gli ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti a negligenze o errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale e/o le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso la propria azienda, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio.



**Che cosa è assicurato?**

**Coperture:**

✓ **R.C. Ammanchi di Cassa**

L'Impresa si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme relative ad ammanchi di cassa per contanti o valori, anche determinati da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari, nonché eventuali analoghe disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito.

✓ **R.C. Perdite Patrimoniali**

L'Impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti di Istituti di Credito, Società Finanziarie e /o similari.

**N.B:** Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ Le garanzie valgono esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.
- ✗ L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, si intende esclusa quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.



**Ci sono limiti di copertura?**

L'assicurazione non comprende i danni:

- ! conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato;
- ! da furto, rapina ed estorsione;
- ! da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat;
- ! da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- ! operazioni relative alla gestione del bancomat;
- ! da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- ! da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza;
- ! l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
- ! smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- ! incendio, furto rapina, sottrazione di cose;
- ! attività connessa alla gestione del personale;
- ! azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- ! danni da inquinamento;
- ! danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana.



## Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

L'Assicurato ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



## Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o di frazione di anno. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto di assicurazione ha verso il contraente validità annuale e alla sua naturale scadenza termina senza necessità di disdetta.

Le coperture per i singoli assicurati decorrono dal momento della comunicazione di inclusione in copertura e terminano al 31.12 di ciascun anno, restando escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



## Come posso disdire la polizza?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.